



C/2025/1203

3.3.2025

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État – Francia) – Protéines France e a. / Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique**

(Causa C-438/23 <sup>(1)</sup>, Protéines France e a.)

**[Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 2, paragrafo 2, lettere n), o) e p), e articoli 7, 9 e 17 – Pratiche legittime concernenti la denominazione degli alimenti – Denominazioni legali, nomi usuali e nomi descrittivi – Sostituzione di componenti o di ingredienti di un alimento – Articolo 38, paragrafo 1 – Questioni espressamente armonizzate – Misure nazionali che vietano l'uso di denominazioni legate a prodotti animali per designare alimenti contenenti proteine vegetali]**

(C/2025/1203)

Lingua processuale: il francese

### Giudice del rinvio

Conseil d'État

### Parti nel procedimento principale

*Ricorrente:* Protéines France, Union végétarienne européenne (EVU), Association végétarienne de France (AVF), Beyond Meat Inc.

*Convenuto:* Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

*con l'intervento di:* 77 Foods SAS, Les Nouveaux Fermiers SAS, Umiami SAS, NxtFood SAS, Nutrition et santé SAS, Olga SAS

### Dispositivo

- 1) Gli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, nonché l'allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011, letti alla luce dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere o) e p), e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento,

devono essere interpretati nel senso che:

armonizzano espressamente, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, di tale regolamento, la protezione dei consumatori dal rischio di essere indotti in errore dall'uso delle denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini dei settori della macelleria, della salumeria e della pescheria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali anziché proteine di origine animale, anche nella loro interezza, e quindi ostano a che uno Stato membro adotti misure nazionali che disciplinino o vietino l'uso di tali denominazioni.

- 2) L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011

deve essere interpretato nel senso che:

l'armonizzazione espressa dichiarata al punto 1 del dispositivo non osta a che uno Stato membro emetta sanzioni amministrative nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei divieti risultanti dalle disposizioni di tale regolamento e dalle misure nazionali conformi ad esso. Per contro, tale armonizzazione espressa osta a che uno Stato membro adotti una misura nazionale che stabilisca tenori di proteine vegetali al di sotto dei quali resterebbe consentito l'uso di denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini provenienti dai settori della macelleria e della salumeria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali.

---

<sup>(1)</sup> GU C 744, del 20.11.2023.